



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA SUPERIORE**

(di cui all'art. 43 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n° 81)

E

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

(di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n° 81)

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

E

Le associazioni dei datori di lavoro:

Associazione Albergatori e Imprese Turistiche
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Coldiretti del Trentino
Confesercenti del Trentino
Confcommercio Imprese per l'Italia -Trentino
Confindustria Trento
Federazione trentina della Cooperazione

Le organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

CGIL del Trentino
CISL del Trentino
UIL del Trentino

di seguito denominate "Parti Sociali".

VISTO

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha abrogato il Testo Unico sull'apprendistato e ha introdotto una nuova disciplina in materia di apprendistato, che mira a coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con il percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche e formative, prevedendo una ridefinizione delle tipologie e l'integrazione organica, in un sistema duale, di formazione e lavoro (art. 41) un'impostazione generale (art. 42) e discipline specifiche per le tre tipologie individuate (artt. 43-45);
- l'articolo 43 del D.lgs. 81/2015 che disciplina l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e prevede:
 - * una strutturazione tale da *"coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni;*
 - * la possibilità di assumere con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività *"i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso del diploma professionale quadriennale";*
 - * la possibilità di stipulare *"contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione superiore"* e *"contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di stato;*
- l'articolo 45 del D.lgs. 81/2015 che disciplina l'apprendistato di alta formazione e di ricerca prevedendo che *"possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo»;*
- gli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 che stabiliscono che *"per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi";*
- la Deliberazione n. 1391 del 19 agosto 2016 "Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard di cui agli articoli n. 43 e 45 del Decreto Leg. n. 81/2015 e dell'art. 30 della Legge provinciale n. 10 del 20 giugno 2016 e la Deliberazione n. 1398 del 19 agosto 2016 "Adozione degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e approvazione del protocollo di adozione";
- il Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del D. lgs. 15 giugno 2015 n° 81) e apprendistato di alta formazione e ricerca (di cui all'art. 45 del D.lgs. 15 giugno 2015 n° 81) sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e le Parti sociali in data 19 agosto 2016;

CONSIDERATO CHE

l'esperienza dei percorsi attuati fin'ora ha permesso di rilevare, tra l'altro, alcune criticità applicative del contratto di apprendistato duale, nonché dubbi interpretativi relativi alla normativa di riferimento rendendo opportuna un'integrazione del protocollo sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e le Parti sociali in data 19 agosto 2019, anche al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei contratti;

Tutto ciò premesso LE PARTI, per quanto di rispettiva competenza,

CONCORDANO DI

1. modificare il precedente protocollo di data 19 agosto 2019 sostituendo il punto 11 come segue:

11. prevedere che all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art.43 del D.lgs n.81 del 2015, al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento così come previsto dal successivo punto 12, nonché l'applicazione degli istituti contrattuali, sia attribuito un livello di inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo prescelto nell'ambito di quelli previsti a livello provinciale e gli sia evidenziato il livello di inquadramento della qualifica finale;

11 *bis*. stabilire che al termine del periodo formativo, corrispondente all'ultimo giorno di esame o alla data dello scrutinio in caso di non ammissione all'esame, le parti possano recedere liberamente dal contratto con preavviso di 10 giorni, tenuto conto che la finalità principale di tale contratto è l'ottenimento di un titolo di studio. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede dal contratto il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

11 *ter*. stabilire che, qualora a seguito dell'acquisizione del titolo di studio con il contratto di apprendistato duale lo stesso continui come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o venga trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, tale evento debba essere comunicato formalmente al lavoratore per iscritto entro 5 giorni dal termine del periodo formativo e che in questo caso non sia ammesso il periodo di prova. Nel caso di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante e in caso di riassunzione dell'apprendista da parte dello stesso datore di lavoro entro 1 anno dalla conclusione del contratto di apprendistato duale, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante sarà decurtata del periodo già svolto in apprendistato duale;

2. modificare il precedente protocollo di data 19 agosto 2019 sostituendo il punto 12 come segue:

12. stabilire che, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, per i contratti di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, fissata in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto, come riportato nella seguente tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e gli anni di corsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;

Anno del contratto di apprendistato	% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo	non inferiore al 50% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (1)

Secondo	non inferiore al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Terzo	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Quarto	non inferiore al 75% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) <input type="checkbox"/> Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015

(1) Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

Per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall'art. 43 comma 7, D.Lgs 81/2015.

Relativamente a queste ore si conviene che l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo si riferisca, per entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti. Le ferie del dipendente assunto con contratto di apprendistato formativo/duale si conteggiano tenendo conto del monte ore complessivo, distinguendo le ore maturate in azienda da quelle maturate nel periodo di frequenza a scuola; le ore effettuate in azienda fanno maturare le ferie retribuite, mentre le ore effettuate a scuola fanno maturare comunque giornate di riposo non retribuite, che si configurano come aspettativa non retribuita;

12. *bis* orientarsi prevalentemente verso forme di contratto a tempo pieno, rimanendo comunque possibile l'attivazione di contratti part-time in risposta a particolari esigenze. In ogni caso il monte ore contrattuale è composto dalle ore di formazione esterna, dalle ore di formazione interna e dalle ore di lavoro. Anche nel caso di contratti part-time le ore di formazione previste vanno programmate interamente;

12. *ter* definire che la durata del periodo di prova dei contratti di cui agli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015, come definita dalla contrattazione collettiva nazionale, sia calcolata in giorni di presenza effettiva in azienda tramite ore di formazione interna o lavoro;

12. *quater* stabilire che il luogo di riferimento per l'applicazione delle condizioni contrattuali sia la sede dell'istituzione scolastica/formativa presso la quale l'apprendista è formalmente iscritto; ovvero per i contratti di apprendistato duale sottoscritti tra imprese con sede in altre Province o Regioni e apprendisti iscritti in istituzioni scolastiche/formative della Provincia di Trento si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli sottoscritti tra la Provincia Autonoma di Trento e le parti sociali del territorio provinciale;

12 *quinquies* prevedere che il tutor aziendale venga identificato in un dipendente che non abbia un rapporto di parentela o affinità con l'apprendista entro il quarto grado civile.

3. Le parti ribadiscono che il presente accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia, salvo che per le condizioni retributive, in relazione alle quali si applicheranno quelle di maggior favore per il lavoratore.

Le parti concordano di diffondere tali integrazioni per una migliore conoscenza e consapevolezza di tali contratti, nonché di favorire lo sviluppo del sistema duale riconoscendo la valenza formativa di questa forma contrattuale basata sul connubio studio/lavoro e sulla valorizzazione dell'apprendimento nel contesto lavorativo.

Letto, condiviso e sottoscritto

Per le Associazioni dei Datori di Lavoro

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche

Il Presidente Gianni Battaiola _____



L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Il Presidente Marco Segatta _____

La Coldiretti Trentino

Il Presidente Gianluca Barbacovi _____

Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino

Il Presidente Giovanni Bort _____

La Confesercenti del Trentino

Il Presidente Renato Villotti _____

Confindustria Trento

Il Presidente Fausto Manzana _____

La Federazione Trentina della Cooperazione

Il Presidente del Collegio Sindacale Patrizia Gentil _____

Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

la CGIL del Trentino

Il Segretario Generale Andrea Grosselli _____

la CISL del Trentino

Il Segretario Generale Michele Bezzi _____

la UIL del Trentino

Il Segretario Generale Walter Alotti _____

Per la Provincia Autonoma di Trento

l'Assessore all'istruzione, università e cultura

Mirko Bisesti _____

l'Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro

Achille Spinelli _____